

STATUTO

Associazione EUROPA MEDITERRANEO ETS

Art. 1. E' costituita con sede in Roma, in via Barletta 29, l'Associazione "Europa Mediterraneo ETS".

Art. 2. L'Associazione "Europa Mediterraneo ETS", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività sociale a favore degli associati e di terzi.

La modifica della sede all'interno dello stesso comune non comporta variazione dell'atto costitutivo/statuto.

L'Associazione potrà istituire altre sedi all'interno del territorio comunitario.

Art. 3. In qualità di ente del terzo settore e in conformità all'art 5 del decreto legislativo 117/2017 del 3 luglio 2017, esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità generale. In particolare, Ai sensi dell'articolo 5, lettere d) f) h) i) l) n) r) u) v) w), del Decreto Legislativo 117/2017, l'ente svolge la seguente attività:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione ha inoltre per scopo lo studio, la promozione, la realizzazione di interventi sociali, culturali e scientifici volti ad attenuare le forme di emarginazione sociale scaturenti da accentuate disparità economiche rivolgendo la propria attività a beneficio dei soggetti "economicamente svantaggiati" dell'area euro mediterranea individuati sia

all'interno della Comunità Europea che in tutti gli altri Paesi non facenti parte del UE. Il Mediterraneo continua a rappresentare un hub e punto di incontro tra culture e continenti diversi; è un luogo determinante e cruciale, ricco e complesso, attore di primo piano sullo scacchiere internazionale in cui la leadership Euro-Mediterranea può trovare nell'Italia, baricentro naturale, un suo punto di riferimento.

Nel perseguimento delle finalità sociali l'Associazione si propone:

- la promozione di programmi di sviluppo economico e di intervento sociale tra cui attività di tipo culturale e scientifico;
- la definizione di attività nel settore della Cooperazione Internazionale con impegno diretto e, attraverso partnership specializzate, nel campo degli aiuti umanitari, della cooperazione allo sviluppo, della promozione della pace.
- lo sviluppo di attività di sostegno consulenziale e tutoraggio nel campo dell'internazionalizzazione d'impresa e dello sviluppo industriale all'estero.
- la promozione, sia direttamente che attraverso Università ed Enti di Ricerca, di indagini sociali e settoriali, ricerche di valore scientifico e culturale, analisi di scenari economici, studi di fattibilità, consulenza tecnica, dossier giornalistici, inerenti i temi dello sviluppo sociale, economico ed etico delle aree economicamente svantaggiate del complesso contesto Euromediterraneo;
- lo svolgimento di ricerche e di attività di assistenza tecnica e supporto operativo in ambito sociale, economico, territoriale, culturale ed istituzionale per conto di pubbliche amministrazioni, di strutture private e di organismi internazionali;

- lo svolgimento di attività dirette alla formazione e all'aggiornamento delle risorse umane interessate ai processi di cambiamento nelle strutture sociali, produttive ed istituzionali per conto di amministrazioni pubbliche, strutture private e di organismi internazionali;
- il sostegno allo sviluppo e alla competitività della PMI, sia come possibile modello economico e culturale per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, sia come strumento di diffusione di benessere e crescita sociale. Anche incentivando networking tra imprese allo scopo di promuovere nuove opportunità di cooperazione, stimolare collaborazioni mirate e rafforzare lo scambio di tecnologie e conoscenze;
- la promozione di attività, indagini, ricerche e interventi di economia politica in specifici settori d'intervento collegati allo sviluppo, alla cooperazione, alla crescita, al commercio internazionale, alla globalizzazione finanziaria, alla lotta alla povertà analizzando tematiche di interesse collettivo riguardanti: agricoltura, energia, sostenibilità ambientale, efficienza energetica, transizione ecologica, sicurezza ed educazione alimentare, infrastrutture e mobilità sostenibile, accesso all'acqua, patrimonio culturale, innovazione digitale, turismo, salute, EHealth, sport e salute, servizi socio sanitari, promozione dei diritti umani, parità di genere, partecipazione democratica, miglioramento della governance e sostegno della società civile.

Art. 4. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al

fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

L'Associazione potrà effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al presente statuto.

Art. 5. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale.

Art. 6. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Art. 7. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Art. 8. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

E' previsto il rimborso delle spese sostenute dagli associati nell'espletamento delle attività per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione altresì può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, e di incarichi di lavoro professionale anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 9. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Art. 10. Sono organi dell'Associazione:

- a. *l'Assemblea dei soci;*
- b. *il Consiglio Direttivo;*
- c. *il Presidente;*
- d. *l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;*
- e. *il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;*

Art. 11. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne

ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.

La modalità di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è collettiva, secondo la modalità ritenuta più idonea.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti all'ordine del giorno.

Art. 12. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 13. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. E' consentita la partecipazione assembleare anche attraverso videoconferenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 14. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto palese.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca il presidente;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali
- elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti
- elegge e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo
- determina l'ammontare delle quote associative;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 16. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 8 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico: può eleggere fra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere; attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; predispone all'Assemblea il programma annuale di attività; presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; conferisce procure generali e speciali; instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone

all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine all'esclusione dei soci.

Art. 20. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Il Presidente potrà essere retribuito per eventuali attività professionali e progettuali, previa delibera dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente potrà individuare la sede o le sedi necessarie all'espletamento dei propri programmi e di stipulare i relativi contratti di locazione. Il Presidente, potrà attivarsi nell'individuazione, nella gestione e nell'organizzazione delle risorse umane e dei professionisti definendo i relativi rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 21. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei

libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Cura e gestisce i rapporti bancari.

Art. 22. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 23. L'Organo di Controllo, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Riguardo le competenze, l'Organo di Controllo deve:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
- monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

All'organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti qualora vengano superati i limiti previsti dal codice del Terzo settore

per l'obbligatorietà dell'organo di revisione. In tal caso, l'organo di controllo deve essere composto interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24. Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Puo' essere organo monocratico o formato da un massimo di tre membri effettivi nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. La nomina del Collegio dei Revisori è obbligatoria quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Art. 25. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Art. 26. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione

scritta del Collegio dei Revisori presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso.

Art. 27. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e corrispettivi specifici;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale, assistenziale e culturale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:

beni immobili e mobili; azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili.

Art. 30. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 31 - L'Associazione istituisce, in modo inderogabile, le seguenti clausole.

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa

Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Roma, 21/03/2024